



COMUNE DI PIGNOLA

Provincia di Potenza

**VERIFICA PERIODICA
SULLA SITUAZIONE GESTIONALE
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA
RELAZIONE EX ART. 30, D.LGS. n. 201/2022**

1. PREMESSA – LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA

Il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina generale introdotta dal Decreto interviene in modo organico e puntuale in materia di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica prestati a livello locale, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assi- curando, al contempo, idonee forme di trasparenza dei processi valutativi e degli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza rispetto al mercato quanto i principi di efficienza ed efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini e quello di sussidiarietà, anche orizzontale, con la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e asso- ciati, e delle imprese.

L'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di qualità, sicurezza e accessibilità, nonché la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti (art. 1).

1.1 Definizioni – ambito di applicazione del D.Lgs. n. 201/2022

Nell'ambito dei servizi, secondo la giurisprudenza consolidata, si distinguono i servizi finali rispetto a quelli strumentali:

a) **servizi finali** sono quelli che mirano a soddisfare direttamente i bisogni e le esigenze sociali manifestate da una data collettività;

b) **servizi strumentali** sono quelli che non realizzano in via immediata un bisogno della collettività ma sono erogati a supporto di funzioni amministrative che restano totalmente in capo all'ente pubblico titolare e quindi sono funzionali, solo in via mediata, alla realizzazione di un obiettivo di interesse generale (cfr. Cons.Stato, sez. V, 12.6.2009, n. 3766). Esempi di servizi strumentali sono manutenzione di edifici pubblici, sfalcio e manutenzione del verde, pulizia di edifici, gestione della pubblica illuminazione, riscossione di entrate.

La nozione c.d. oggettiva di **servizio pubblico** attualmente prevalente identifica la natura pubblica del servizio non tanto in base alla natura pubblica dell'ente che lo organizza quanto piuttosto in base al fine di interesse pubblico perseguito (il soddisfacimento diretto di bisogni della collettività) e alla disciplina pubblicistica a cui l'attività è sottoposta, consistente nell'apposizione dei **c.d. obblighi di interesse pubblico**.

Tali obblighi sono previsti dalla legge oppure dalla regolamentazione dell'ente titolare del servizio al fine di assicurare l'adempimento della "specifica missione" di interesse pubblico, per assicurare l'accesso di tutti i cittadini a parità di condizioni al servizio ed un livello adeguato di continuità, qualità e sicurezza dello stesso.

Molteplici sono i motivi che giustificano l'apposizione di tali obblighi: tra essi rientrano l'esistenza di riserve legali, l'assenza di piena concorrenza nel mercato, la sussistenza di un regime concorrenziale in cui nessun soggetto riesce a fornire il servizio a condizioni economiche eque. In presenza di tali deficit amministrativi o economici, il soggetto pubblico impone tali obblighi di servizio pubblico a garanzia dell'accesso fisico ed economico di tutti i cittadini al servizio d'interesse generale.

L'apposizione di obblighi di servizio pubblico determina la necessità che il soggetto pubblico compensi parte dei costi sostenuti dall'impresa pubblica o privata per l'erogazione della prestazione, la quale, in assenza di obbligo *ex lege*, non sarebbe resa. La sussistenza di un interesse pubblico, sotteso all'erogazione del servizio, rende tale compensazione pubblica legittima anche rispetto all'ordinamento dell'Unione Europea, in quanto non costituisce un aiuto di Stato.

Il D.Lgs. n. 201/2022 ha ad oggetto non tutti i servizi pubblici prestati a livello locale – in quanto di competenza di enti locali e di enti di governo degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 3 bis, D.L. n. 138/2011 - ma solo i **servizi pubblici locali di rilevanza economica**. Questi sono definiti all'art. 2 come *“i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”*. Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della redditività per il soggetto che la eroga, anche solo in via potenziale (Cons. Stato, sez. V, 27.8.2009, n. 5097).

Non rientrano quindi nell'ambito di applicazione del Decreto i servizi pubblici locali **privi di rilevanza economica**

Il D.Lgs. n. 201/2022 distingue nell'ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica i **servizi a rete** definiti all'art. 2 come *“i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”* rispetto agli altri servizi residualmente individuati come non a rete. Esempi di servizi a rete sono il servizio idrico integrato, il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il servizio di trasporto pubblico locale e i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale (questi ultimi però espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del Decreto all'art. 35 del medesimo).

1.2 L'istituzione del servizio

I servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 10 del Decreto possono essere attribuiti dalla legge agli enti locali (oppure agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali) ma anche istituiti dall'Ente locale con deliberazione dell'organo consiliare nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (art. 42 lett. e).

L'art. 10 al comma 4 prescrive per l'istituzione di un servizio una previa istruttoria da cui risulti, in base a un effettivo confronto fra le diverse soluzioni possibili, che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli o associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di privativa allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere organizzati esclusivamente dal soggetto che ne ha la competenza; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano

con diritto di privativa, nel rispetto della normativa settoriale nazionale e regionale. Si possono citare ad esempio i servizi cimiteriali ed il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'art. 12 del D.Lgs. n. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve essere dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate le eventuali compensazioni economiche.

1.3 L'organizzazione del servizio – la scelta della modalità di gestione

L'articolo 14 del Decreto individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere per l'organizzazione dello stesso, qualora ritenga che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (ora D.Lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il socio privato della quale deve essere individuato secondo la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 17 del medesimo Decreto;
- e) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.Lgs. n. 175/ 2016;
- d) **gestione in economia** cioè con assunzione diretta del servizio da parte dell'apparato amministrativo e del personale dell'ente locale o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale (art. 114, D.Lgs. n. 267/2000), per i soli servizi non a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici, tenuto conto in particolare.

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di affidamento di servizio pubblico **in house**, per gli affidamenti di importo

superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. n. 201/2022 prevede una qualificata motivazione della scelta, la quale deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

1.4 Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre agli ordinari aspetti inerenti alla durata, le condizioni economiche, le ipotesi di risoluzione e le penali, include anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto il gestore del servizio redige e aggiorna la Carta dei servizi, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

1.5 Gli schemi-tipo – i nuovi obblighi introdotti dal D.Lgs. n.201/2022

Al fine di supportare e orientare verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices, gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal Decreto Legislativo n. 201/2022, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato un possibile schema tipo per i

seguenti documenti:

[Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale](#) (art. 14, c. 3);

[Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, c. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.](#)

Il Decreto prevede le seguenti attività, da espletarsi da parte degli enti locali e degli enti di governo degli ambiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la redazione della **deliberazione di eventuale istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- b) a **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni; nel caso di affidamento in house (di cui all'art. 17, comma 2), se di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, è richiesta una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio;
- c) la **relazione inerente la verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** come prevista dall'art. 30 del Decreto ai sensi del quale i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto medesimo ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche; nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016;
- d) **gli obblighi di trasparenza**, previsti dall'art. 31 del Decreto al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni sulle verifiche periodiche annuali dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio in Amministrazione Trasparente in un'apposita sottosezione e devono essere trasmessi contestualmente all'ANAC, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

2. LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI - RICOGNIZIONE DEI SERVIZI INTERESSATI

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto. Come sopra esposto, l'art. 30 del Decreto prevede l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con cui si riscontri, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- economico;
- della qualità del servizio;
- del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

Al fine di definire il perimetro della verifica è necessaria una preventiva ricognizione dei servizi pubblici locali, con la verifica della loro rilevanza economica e delle modalità di gestione.

Infatti, sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali (con esclusione di servizi strumentali) che presentano rilevanza economica e che sono esternalizzati cioè affidati a operatori economici con contratto pubblico di servizio (appalto o concessione). Non rientrano nella verifica i servizi privi di rilevanza economica, anche se affidati a terzi, e neppure i servizi a rilevanza economica che siano gestiti direttamente dall'Ente. Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete ricadenti nella disciplina del D.Lgs. n. 201/2022 (servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) la verifica periodica dell'andamento del servizio ai sensi dell'art. 30 del Decreto è rimessa agli enti competenti di governo dell'ambito territoriale, se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali erogati dal Comune, distinguendo in base:

- alla modalità di gestione ossia tra quelli in gestione diretta, esternalizzati a terzi o affidati in house a soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico Locale
- alle caratteristiche economiche e strutturali del servizio (a rilevanza economica, a rete):

N.	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	A RILEVANZA ECONOMICA	A RETE	SOGGETTO A VERIFICA PERIODICA
1	Refezione scolastica	Appalto	SI	NO	SI
2	Igiene Urbana	Appalto	SI	SI	SI
3	Idrico integrato	Acquedotto Lucano SpA come da normativa regionale	SI	SI	SI dalla Regione
4	TPL	Appalto	SI	SI	SI
5	Illuminazione votiva	Diretta	SI	NO	NO

6	Impianti sportivi	Convenzione con ASD/SSD	NO	NO	NO
---	-------------------	-------------------------	----	----	----

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso Decreto, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

Alla luce della ricognizione risultante dalla tabella precedente, sono soggetti a verifica periodica i seguenti servizi:

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	SETTORE COMPETENTE
1	Refezione scolastica	Appalto	Area Amministrativa
2	Igiene Urbana	Appalto	Area Ambiente
3	TPL	Appalto	Area Polizia Locale

3. ANALISI DELL'ANDAMENTO DEI SINGOLI SERVIZI INTERESSATI

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

1. Natura e descrizione del servizio

Il servizio di ristorazione scolastica ha per oggetto la gestione del servizio per gli alunni delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie statali del Comune di Pignola.

Il servizio si svolge tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) in base agli orari di rientro pomeridiano delle scuole e si svolge nei singoli plessi scolastici

Il servizio si svolge di norma nella scuola frequentata dagli utenti.

Il servizio effettuato è un trasportato in regime fresco-caldo ovvero i pasti sono cotti e preparati presso un centro di cottura e trasportati nei vari plessi scolastici, dove avviene la somministrazione effettuata da personale dipendente della società di ristorazione.

Il servizio si svolge nel rispetto di un menù che prevede una programmazione tenendo conto delle indicazioni fornite dal Servizio di Igiene alimentare e nutrizionale (SIAN) dell'ASL territoriale.

In caso di patologie è possibile avere menu personalizzati, per tali situazioni provvede il servizio SIAN della competente ASL territoriale. Le tariffe sono periodicamente deliberate dalla Giunta Comunale.

Il costo pasto per i cittadini residenti è determinato in base a fasce ISEE in modo da garantire una graduazione del pagamento in base alle disponibilità economico-patrimoniali e la dimensione del nucleo familiare.

Il servizio viene pagato direttamente all'Ente tramite apposita piattaforma informatica messa a disposizione degli utenti, si possono fare diverse operazioni come ad esempio le seguenti:

- l'acquisto dei buoni pasto;
- il controllo della propria situazione (pasti consumati, ricariche effettuate, saldo);
- l'estrazione della certificazione della spesa sostenuta per la detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Mediamente nell'ultimo triennio il numero degli iscritti al servizio in un anno scolastico è stato pari a n. 280 e i pasti medi giornalieri prodotti sono stati circa 250.

2. Modalità affidamento servizio:

L'affidamento del servizio di gestione della refezione scolastica è in appalto ed è aggiudicato a seguito di determinazione a contrarre n. 194/2021 e relativa procedura di gara.

3. Soggetto affidatario del servizio:

G.L.M. Ristorazione S.r.l. (C.F. 06357451217), con sede in Via Traversa Schito n. 33 - 80053 Castellamare di Stabia (NA), iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli (n. REA - NA 810238).

4. Contratto di servizio

Il contratto di appalto, in forma pubblica amministrativa, è stato sottoscritto in data 03/02/2021 (rep. 1864/2021) per un valore stimato complessivo pari ad €341.996,25 oltre IVA di legge.

Con determinazione a contrarre n. 56/2023 si è proceduto all'indizione della nuova procedura di affidamento. Attualmente il servizio è svolto dal soggetto affidatario in regime di proroga tecnica nelle more dello svolgimento della nuova gara.

5. Obblighi contrattuali

E' a carico dell'operatore economico il corretto espletamento del servizio secondo quanto richiesto nel capitolato d'appalto presente nei documenti della gara di affidamento, con particolare riferimento:

- alla preparazione e il confezionamento dei pasti presso il centro di cottura di proprietà dell'Ente;
- al trasporto dei pasti presso i locali di consumo ove sono distribuiti agli utenti a cura del personale dell'impresa;
- lo sbarazzo e la pulizia dei refettori e dei locali accessori, il lavaggio e il ritiro dei contenitori dai refettori, nonché la pulizia delle attrezzature presenti nei refettori;
- l'allestimento dei tavoli dei refettori;
- la fornitura degli utensili e delle attrezzature per la distribuzione dei pasti;
- la fornitura di diete personalizzate.

6. Sistema di monitoraggio - controllo

Il servizio concesso è verificato con un coordinamento costante tra i responsabili comunali e dell'operatore economico attraverso incontri periodici.

Il settore competente monitora costantemente il servizio concesso, la verifica periodica dell'andamento viene svolta da soggetti esterni all'operatore economico con le seguenti modalità:

- sopralluoghi presso i refettori dei plessi scolastici;
- gestione di eventuali segnalazioni da parte delle docenti/utenti del servizio;
- sopralluoghi da parte della ASL competente per territorio.

L'appaltatore è tenuto al monitoraggio e al controllo del servizio come segue:

- redazione ed applicazione piano di autocontrollo (sistema HACCP, qualificazione dei fornitori, tracciabilità delle derrate, piano di analisi delle derrate, dei prodotti finiti e ambientale);
- rispetto dei Criteri Minimi Ambientali (CAM);
- rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie.

Dal punto di vista amministrativo l'attività fornita dall'operatore economico è monitorata mensilmente dall'Ufficio competente prima del pagamento di ogni fattura.

7. Andamento economico

In relazione alle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio, lo stesso viene erogato nel rispetto della tariffazione definita dall'Ente che tiene conto, stante la sua natura, di politiche sociali.

La tariffa è stata determinata con deliberazione di Giunta Comunale e copre l'intero costo del buono pasto (pari ad euro 3,40).

Sono previste agevolazioni tariffarie ai sensi del **Regolamento per gli interventi di sostegno a persone in stato di bisogno**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/2019, nella misura del seguente prospetto:

Fasce di reddito secondo l'indicatore ISEE	AGEVOLAZIONE
<i>Fino a € 3000</i>	<i>Esenzione totale</i>
<i>Da € 3.000 a € 4.000</i>	<i>Riduzione del 50%</i>
<i>Da € 4.000 a € 5.000</i>	<i>Riduzione del 30%</i>
<i>Oltre € 5.000,00</i>	<i>Nessuna riduzione</i>

In presenza di due o più figli che frequentano la scuola dell'Infanzia e/o la scuola primaria, sarà applicata la riduzione del 30% sul secondo figlio e del 50% dal terzo figlio in poi in tutti i casi in cui il reddito ISEE non sia superiore agli 8.000,00 Euro annui. Nessuna riduzione è prevista per i figli, dal secondo in poi, frequentanti la scuola secondaria di I grado, salvo i casi di esenzione totale dal pagamento.

Il servizio sociale comunale, in casi di accertata e conclamata situazione di disagio economico, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, può, dopo accurata ed attenta analisi e verifica della situazione di bisogno, esentare totalmente dal pagamento dei servizi a domanda individuale, di cui al presente articolo, anche in presenza di ISEE che non consentirebbe alcun tipo di riduzione o esenzione. In tale ipotesi di esonero totale o riduzione delle tariffe la relazione dei servizi sociali dovrà essere approvata con delibera della Giunta Comunale.

Il costo del servizio, nell'ultimo anno di riferimento, è così finanziato:

- € 122.500,00 a carico degli utenti;
- € 13.410,00 a carico del bilancio comunale.

8. Qualità del servizio

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a rispettare gli impegni di cui al capitolato di appalto.

9. Note conclusive

L'attuale forma di gestione del servizio risulta conveniente per l'Ente in relazione ai servizi offerti alla cittadinanza e non si ritiene di proporre eventuali modifiche alla gestione del servizio stesso.

SERVIZIO DI IGIENE URBANA

1. Natura e descrizione del servizio

Servizio essenziale per il quale la normativa vigente definisce le modalità organizzative.

Il servizio ricomprende le attività inerenti ai servizi di raccolta differenziata, di smaltimento e recupero rifiuti.

La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata avviene mediante la modalità del "porta a porta" secondo un calendario prestabilito.

I rifiuti di norma devono essere conferiti a bordo strada secondo le modalità previste per ogni tipologia, nei giorni previsti per il ritiro e in base alla fascia oraria prevista dal calendario comunale.

2. Modalità affidamento servizio

In materia di gestione dei rifiuti il Legislatore attribuisce la competenza alla raccolta dei rifiuti all'Ente d'Ambito secondo la programmazione regionale; la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, con l'obiettivo del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti e del conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative (art.200 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2019 il Comune di Pignola aderiva alla convenzione tra i Comuni di Anzi, Brindisi Montagna, Pignola, Castelmezzano e Pietrapertosa per la gestione associata dell'appalto del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per il sub-ambito "BASENTO CENTRO", per il tramite della quale viene data attuazione al "Progetto di raccolta differenziata dell'Area Metropolitana di Potenza. PO FESR Basilicata 2007-2013. Deliberazione della Giunta regionale n. 381/2011. Accordo di Programma Ministero dell'Ambiente - Regione Basilicata - Conai";

Il Comune di Pignola è stato individuato quale Ente Capofila della suddetta gestione;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 18.12.2019 è stato approvato il progetto di gestione integrata dei rifiuti e servizi di igiene urbana del Sub Ambito "Basento Centro";

Con determinazione a contrarre R.G n. 54 in data 23/07/2020 si procedeva ad indire apposita gara ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione del servizio in questione e contestualmente si conferiva mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Area Programma Basento Bradano Camastra di provvedere all'espletamento delle procedure di gara con procedura aperta (art. 60 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 3 del precitato decreto legislativo 50/2016 e s.m.i);

Con determinazione della Centrale Unica di Committenza N.177 Racc. Gen. / N. 177 Racc. Sett. del 28.07.2020 è stato approvato il bando di gara, il disciplinare di gara con i relativi modelli di partecipazione;

Con Determinazione della Centrale Unica di Committenza N. 144 Racc. Gen. / N. 144 Racc. Sett. del 20/04/2021 l'Operatore Economico CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. - Partita IVA 02365600390 è stato dichiarato aggiudicatario in via DEFINITIVA dell'appalto del servizio in oggetto, per un prezzo contrattuale per cinque anni di € 7.229.858,53 di cui € 7.154.858,53 per l'espletamento del servizio ed € 75.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA avendo

offerto il ribasso dello 0,17%;

La predetta determinazione ha attestato che sono state effettuate in capo all'operatore economico CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. - Partita IVA 02365600390 le verifiche del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e che nulla osta all'aggiudicazione definitiva;

Con Decreto Commissariale della Comunità Montana Alto Basento n. 28 del 6 dicembre 2021, è stata formalizzata la presa d'atto della Sentenza n. 00272/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, rilevando che risulta confermata l'aggiudicazione del servizio in favore della CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. - Partita IVA 02365600390;

Con verbali delle conferenze dei Sindaci del 7 dicembre 2021 e del 14 gennaio 2022 è stato stabilito di procedere all'avvio del servizio;

Il servizio ha avuto inizio in data 1° febbraio 2022;

Con sentenza del Consiglio di Stato del 26/04/2022 – N.03169/2022 REG.PROV.COLL. – N.10163/2021 REG.RIC. la Determinazione della Centrale Unica di Committenza N. 144 del 20/04/2021 è stata annullata.

Attualmente il servizio è gestito in virtù di ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 04/2023 nell'attesa della predisposizione del nuovo progetto di servizio, per il quale è stato affidato specifico incarico professionale, e successiva procedura di affidamento afferente a tutti i Comuni di cui il sub-ambito è composto.

3. Soggetto affidatario del servizio:

CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. - Partita IVA 02365600390 con sede alla VIA ROMAGNOLI 13 - 48123 - RAVENNA (RA)

4. Contratto di servizio

Il servizio è regolato sulla base della documentazione di gara e da verbale di esecuzione dello stesso.

5. Obblighi contrattuali

E' a carico dell'operatore economico il corretto espletamento del servizio secondo quanto richiesto nel capitolato d'appalto presente nei documenti della gara di affidamento, con particolare riferimento a quelli di seguito indicati:

- raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- trasporto e smaltimento presso gli impianti;
- raccolta ingombranti;
- raccolta rifiuti urbani pericolosi;
- raccolta fiere, mercati e manifestazioni;
- campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione;

6. Sistema di monitoraggio - controllo

Il servizio concesso è verificato con un coordinamento costante tra il responsabile comunale e dell'operatore economico attraverso incontri periodici.

Il settore competente monitora costantemente il servizio appaltato.

Dal punto di vista amministrativo l'attività fornita dall'operatore economico è monitorata mensilmente dall'Ufficio competente prima del pagamento di ogni fattura.

7. Andamento economico

In relazione alle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio, lo stesso viene erogato nel rispetto della tariffazione definita dall'Ente.

La tariffa è stata determinata con deliberazione di Giunta Comunale e copre l'intero costo del buono pasto (pari ad euro 3,40).

Ai sensi del comma 654, articolo 1, della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

Il costo del servizio, nell'anno di riferimento, è stato pari ad euro 949.835,28

8. Qualità del servizio

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a rispettare gli impegni di cui al capitolato di appalto.

9. Note conclusive

Sulla base delle risultanze della verifica amministrativa effettuata sulla situazione gestionale del servizio di igiene urbana si ritiene che lo stesso sia adeguatamente svolto, ferma restando la necessità di dare rapida attuazione alla normativa regionale in materia di sub ambiti ottimali.

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

1. Natura e descrizione del servizio

Il servizio ha per oggetto il trasporto pubblico su gomma nel territorio comunale.

Il Comune di Pignola è dotato di un sistema di trasporto pubblico comunale, istituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 01/10/2001, riorganizzato ed adeguato, nel corso degli anni, al fine di renderlo sempre più rispondente alle mutevoli esigenze di mobilità.

La percorrenza annua complessiva del servizio in argomento pari a 159.750 Km, come specificato nei provvedimenti deliberativi approvati da questo comune, e risulta organizzata in modo da servire le aree del territorio, garantendo il mantenimento di buoni livelli di mobilità;

2. Modalità affidamento servizio

Il quadro normativo di riferimento del servizio di trasporto pubblico locale che opera il conferimento alle Regioni e agli enti locali di tutte le funzioni e i compiti relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale o locale prima attribuiti allo Stato è il D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422, in attuazione della normativa comunitaria, e successive integrazioni e/o modificazioni.

La Regione Basilicata ha avviato la riforma del settore del trasporto pubblico locale che, dopo un lungo iter amministrativo e legislativo, si è concluso con l'approvazione del piano di bacino regionale del trasporto pubblico locale, giusta delibera di Giunta regionale n. 270/2020, quale atto propedeutico fondamentale per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

La Regione Basilicata ha proceduto fino al dicembre 2020 con le attività di consultazione di cui alla Mis.4.6 delibera ART 154/2019 e sono stati redatti i piani economici finanziari simulati;

Di seguito, in conformità alle disposizioni di cui alla delibera ART n.154/2019, si è svolta la consultazione pubblica sui beni indispensabili ed essenziali ed inoltre, a valle della consultazione, l'Ente regionale ha predisposto la relazione di affidamento contenente gli elementi essenziali per la procedura di gara.

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti, con parere n.6 del 25 marzo 2021, si è espresso in senso favorevole alla suddivisione in cinque lotti, fra cui quello che riguarda il comune di Pignola, del bacino di mobilità della Regione Basilicata;

Allo stato attuale, la Regione Basilicata sta definendo gli ultimi allegati tecnici e, a tal fine, si è tenuta apposita conferenza in data 5 novembre u.s., nel corso della quale è stata richiesta ulteriore documentazione a tutti i comuni titolari del servizio. Il Comune di Pignola ha immediatamente fornito la documentazione richiesta.

Con nota n.190915/A1 del 30 novembre 2021, il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità ha comunicato che – nella seduta del 29.11.2021, il Consiglio Regionale ha approvato il “Collegato alla legge di Stabilità Regionale 2021” prevedendo tra l'altro che, nelle more della conclusione delle procedure di affidamento, per l'affidamento dei servizi, i comuni continuano ad esercitare in via transitoria e fino al subentro degli aggiudicatari delle stesse;

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 202200734 del 31/10/2022 ha deliberato quanto segue:

- ha preso atto che la gara per l'affidamento dei servizi di TPL su gomma è in uno stato procedurale avanzato;

- ha preso atto della necessità di coniugare l'interesse pubblico a procedere con l'iter ormai avanzato di gara con l'altrettanto obiettivo di garantire il rinnovo del materiale rotabile esistente ed evitare criticità nell'esercizio dei servizi di TPL su gomma, per i già detti obblighi di dismissione a breve dei bus di classe di emissione 1, 2 e 3;

- di dare mandato alla Direzione Infrastrutture e Mobilità di avvalersi, sulla base delle considerazioni riportate in premessa, della facoltà di cui alle disposizioni normative ex art. 24, comma 5-bis, del D.L. n.4 del 27/01/2022 e procedere con gli adempimenti finalizzati alla proroga dei contratti sino al 30/06/2026, termine questo coerente con le previsioni di cui all'art. 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n.1370/2007;

- di fornire indirizzo alle Amministrazioni Comunali titolari di Contratti di servizi TPL di valutare e porre in essere le opportune determinazioni tese ad avvalersi, anche sulla base degli investimenti previsti in capo alle Aziende che attualmente svolgono i servizi di TPL comunale, delle previsioni di cui all'art.24, comma 5-bis, del D.L. n.4/2022, disponendo la proroga dei Contratti di Servizio entro e non oltre il 30/06/2026, qualora i contratti in essere abbiano scadenza antecedente, comunque considerando la tempistica di cui sopra.

Con determinazione n. 427/2023 in virtù della deliberazione della Giunta Regionale n. 202200734 del 31/10/2022 è stato prorogato il Contratto di Servizio di TPL comunale, di cui alle previsioni dell'art.24, comma 5-bis, del D.L. n.4/2022, al 30/06/2026, salvo diversa indicazione del subentro del nuovo gestore a seguito di conclusione della procedura di gara da parte della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUARB) della Regione Basilicata.

3. Soggetto affidatario del servizio:

Autolinee Eredi Trivigno Domenico di Rocco e Michele Trivigno s.n.c." P. IVA 01608150767 con sede in Pignola alla Contrada Creta, snc P. IVA 01608150767

4. Contratto di servizio

Il servizio è regolato sulla base dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Pignola, rep. nn. 1775 e 1801.

5. Obblighi contrattuali

E' a carico dell'operatore economico il corretto espletamento del servizio secondo quanto richiesto nel capitolato d'appalto e tenendo conto del programma di esercizio

6. Sistema di monitoraggio - controllo

Il servizio concesso è verificato con un coordinamento costante tra il responsabile comunale e dell'operatore economico attraverso incontri periodici.

Il settore competente monitora costantemente il servizio appaltato.

Dal punto di vista amministrativo l'attività fornita dall'operatore economico è monitorata mensilmente dall'Ufficio competente prima del pagamento di ogni fattura.

7. Andamento economico

L'importo complessivo annuo del servizio è pari a €. 162.194,18 comprensivo di iva.

Il contributo complessivo stanziato annualmente sul bilancio regionale, per il comune di Pignola, ammonta ad € 108.719,06 assegnato con D.D. 24BG.2023/D.00341 del 21/07/2023.

Le risorse integrative, per € 53.475,12 sono a carico del bilancio comunale.

La percorrenza complessiva annua del servizio, approvato con delibera di consiglio comunale n. 42 del 01/10/2001, è pari a 159.750 km. Il costo unitario a km, è pari ad € 0,923.

I chilometri medi da percorrere ogni mese, da contratto, sono pari a 13.312,50, comprensivi della linea bis.

Il costo del servizio è coperto con contributo regionale nella percentuale di 67,03% e con fondi di bilancio nella percentuale del 32,97%.

8. Qualità del servizio

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a rispettare gli impegni di cui agli atti di affidamento.

9. Note conclusive

Sulla base delle risultanze della verifica amministrativa effettuata sulla situazione gestionale del servizio si ritiene che lo stesso sia improntato a principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nelle more del compiuto